

CONVENZIONE TRA LE ASSOCIAZIONI SINDACALI DEI DATORI DI LAVORO E DEI LAVORATORI FIRMATARIE DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE DEL SETTORE TURISMO E L'INPS PER LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI DA DESTINARE AL FINANZIAMENTO DEGLI ENTI BILATERALI DEL SETTORE TURISMO.

L'anno...2002...,il giorno...1...del mese di ...Luglio..... in Roma

tra

l'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE rappresentato dal Presidente Prof. Massimo PACI a ciò autorizzato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 94 del 26.03.2002

e

le ASSOCIAZIONI SINDACALI di seguito elencate, rappresentate dai Segretari a fianco di ciascuna indicati:

- 1) FEDERALBERGHI nella persona del Presidente Bernabò BOCCA;
- 2) FIPE nella persona del Presidente Sergio BILLE';
- 3) FIAVET nella persona del Presidente Antonio TOZZI;
- 4) FAITA nella persona del Presidente Maurizio VIANELLO;
- 5) FILCAMS-CGIL nella persona del Segretario Generale Ivano CORRAINI;
- 6) FISASCAT-CISL nella persona del Segretario Generale Giovanni Battista BARATTA;
- 7) UILTuCS-UIL nella persona del Segretario Generale Brunetto BOCO

premessò

che l'articolo unico della legge 4 giugno 1973, n. 311 prevede che l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, previa autorizzazione del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, può assumere su richiesta delle Associazioni Sindacali a carattere nazionale la riscossione dei contributi associativi dovuti dagli iscritti, nonché dei contributi di assistenza contrattuale stabiliti dai contratti collettivi di lavoro; che il CCNL del 6/10/94 e successive modificazioni e integrazioni per i dipendenti delle aziende del Settore Turismo stipulato tra la FEDERALBERGHI, FIPE, FIAVET, FAITA da una parte, e la FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL UITUCS-UIL dall'altra, definiscono la costituzione e il finanziamento degli Enti bilaterali del settore turismo;

vista

la lettera n. 6/PS/51924/RCS/co del 15/9/1999 Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, con la quale l'INPS è autorizzato a stipulare la convenzione richiesta dalle OO. SS. con nota n. 634 del 2/11/2000;

vista

la legge n.675 del 31/12/96 sulla tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali,

si conviene e si stipula quanto segue

Art.1

Ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311 le Associazioni Sindacali indicate in epigrafe affidano all'INPS la riscossione, in loro nome e per conto, dei contributi per gli Enti bilaterali di cui al CCNL del 6/10/94 per i dipendenti dalle aziende del settore turismo e successive modificazioni e integrazioni.

L'INPS provvederà alla riscossione dei contributi di cui al comma precedente nei confronti delle aziende del settore turismo nella misura indicata dai datori di lavoro sul modello F 24.

Art.2

Il versamento del contributo di cui all'articolo 1 avverrà alle stesse scadenze previste per la riscossione dei contributi di previdenza e di assistenza sociale dovuti dai datori di lavoro all'INPS così come stabilito dal D.M. 5 febbraio 1969 e successive modificazioni e integrazioni.

Le aziende associate provvederanno ad effettuare il versamento tramite il modello F 24 indicando, nella Sezione INPS, i dati necessari distintamente dai dati relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

Art.3

Ai fini previsti nei precedenti articoli 1 e 2, le Organizzazioni Sindacali provvederanno a comunicare alle aziende aderenti le modalità per la concreta attuazione delle procedure di versamento.

Le Organizzazioni Sindacali si impegnano inoltre a portare a conoscenza delle aziende aderenti, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, che i dati relativi all'operazione saranno trattati dall'INPS per il raggiungimento delle finalità istituzionali proprie e di quelle previste dalla presente convenzione.

Art.4

L'INPS considererà versato a titolo di contributo per assistenza contrattuale di cui alla presente convenzione il solo importo che verrà indicato dai datori di lavoro sul modulo F 24, identificato dall'apposito codice "causale contributo".

E' escluso per l'INPS qualsiasi obbligo di esazione coattiva dei predetti contributi.

Art.5

L'INPS verserà al Fondo per il finanziamento degli Enti bilaterali di cui al successivo art.7, entro la fine di ciascun mese, i contributi di cui al precedente art.1 contabilizzati nel mese precedente.

Dall'ammontare dei contributi di cui al precedente comma saranno detratti gli oneri derivanti dal costo del servizio reso, maggiorato dell'IVA, di cui al successivo art.6.

Art.6

I costi di esazione del contributo di assistenza contrattuale sono stati determinati con delibera n.39 del 5.2.02.

Il costo del servizio di cui trattasi, così determinato è di Euro 0,76 (settantasei centesimi) per singolo F24.

Le Organizzazioni sindacali si impegnano ad accettare ogni variazione dei costi sopra indicati stabilita dall'INPS.

E' a carico delle Organizzazioni sindacali, oltre alle spese, ogni altro eventuale onere, anche fiscale, inerente la presente convenzione.

Le Organizzazioni che costituiscono il Fondo per il finanziamento degli Enti bilaterali si impegnano ad accettare, senza riserve, le decisioni di cui ai precedenti commi del presente articolo.

Art.7

Per la concreta attuazione della Convenzione le Organizzazioni Sindacali firmatarie della Convenzione stessa costituiranno un Fondo per il finanziamento degli Enti bilaterali, ne comunicheranno all'INPS

l'avvenuta costituzione, il nome del responsabile ed il numero di conto corrente bancario su cui effettuare le rimesse oggetto della convenzione. Il responsabile del Fondo di cui al comma precedente terrà con l'INPS tutti i rapporti connessi all'applicazione della presente convenzione.

Qualsiasi variazione del conto corrente e del responsabile del Fondo dovrà essere fatta con comunicazione congiunta delle Organizzazioni sottoscrittrici della convenzione.

Art.8

I dati relativi alle riscossioni dei contributi di cui trattasi verranno messi a disposizione del Fondo entro un mese dalla riscossione, salvo ritardi non imputabili all'INPS.

Il responsabile del Fondo potrà accedere ai dati sul sito Internet dell'INPS tramite apposita autorizzazione.

I dati relativi ai dipendenti e alle retribuzioni affluiranno nel predetto archivio al momento del completamento della elaborazione dei modelli DM10/2.

L'INPS è esonerato da ogni responsabilità qualora i datori di lavoro non provvedano all'adempimento della denuncia e/o del versamento dei contributi di cui trattasi.

Art.9

In base alla legge 4 giugno 1973, n. 311, l'INPS è esonerato - e le Organizzazioni Sindacali stipulanti lo riconoscono esplicitamente - da ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti delle aziende aderenti all'Associazione e, comunque, di tutti i soggetti di cui all'art.1 e verso i terzi e verso chicchessia, derivante dall'applicazione della presente convenzione.

I rapporti conseguenti alla attuazione della presente convenzione ivi compresi quelli relativi alla eventuale restituzione delle somme versate dalle aziende per contributi associativi dovranno essere instaurati direttamente tra il Fondo e le aziende interessate.

In particolare l'INPS è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità ed onere ove le rimesse monetarie al Fondo dovessero avvenire oltre il termine convenuto, a causa di difficoltà operative connesse alla esigenza prioritaria di assolvimento dei compiti istituzionali.

Art.10

La presente convenzione sarà operante non appena saranno stati approntati i necessari strumenti operativi ed avrà validità sino al 31 dicembre 2002. Essa si intenderà tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo disdetta di una delle parti a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno spedita almeno sei mesi prima della scadenza.

Art.11

La presente convenzione viene sottoposta all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311.

Letto, confermato e ritenuto conforme alla volontà delle parti.

per l'INPS

il Presidente Prof. Massimo PACI

per le ASSOCIAZIONI SINDACALI:

per la FEDERALBERGHI il Presidente Bernabò BOCCA

per la FIPE il Presidente Sergio BILLE'

per la FIAVET il Presidente Antonio TOZZI

per la FAITA il Presidente Maurizio VIANELLO

per la FILCAMS-CGIL il Segretario Generale Ivano CORRAINI

per la FISASCAT-CISL il Segretario Generale Giovanni Battista BARATTA

per la UILTuCS-UIL il Segretario Generale Brunetto BOCO